

**SEAC**Spa  
38100 TRENTO – Via Solteri, 74**INFORMATIVA**  
**FISCALE** 

Direttore Responsabile: Franco Bolner

Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

INFORMATIVA N. 193 BISTrento, 07.08.2008

# SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “Spazio aziende” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

*“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 08 del mese di agosto 2008.*

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

## SPAZIO AZIENDE – agosto 2008

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Detrazione 55% e lavori in corso</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2008, n. 295/E</i></p>	<p>La detrazione del 55% può essere fruita anche in relazione ai lavori non ultimati per i quali il contribuente non è in possesso di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Entro 90 giorni dalla fine dei lavori dovranno essere trasmessi all'Enea i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.</p> <p>Così, con riferimento a lavori iniziati nel 2007 e conclusi tra il 2008 e il 2010, è possibile usufruire dell'agevolazione già nel mod. UNICO 2008 relativamente alle spese sostenute nel 2007, a condizione che il contribuente attesti che detti lavori non sono ancora ultimati.</p>
<p><b>Detrazione 55% e immobili merce</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 15.7.2008, n. 303/E</i></p>	<p>La detrazione del 55% non spetta per i lavori di riqualificazione energetica effettuati dalle imprese immobiliari sugli "immobili merce".</p>
<p><b>Pagamenti in contanti in assenza di disponibilità</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 18.7.2008, n. 19902</i></p>	<p>L'effettuazione di pagamenti in contanti in assenza di disponibilità contabilizzate di cassa è indice di una contabilità "parallela" non corrispondente alle reali movimentazioni finanziarie, che legittima l'accertamento induttivo.</p>
<p><b>Detrazione 55% e società immobiliari</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2008, n. 340/E</i></p>	<p>Una società immobiliare non può usufruire della detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sulle unità immobiliari di cui è proprietaria, destinate alla locazione abitativa, in quanto ai titolari di reddito d'impresa il beneficio spetta con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, mentre è escluso per i beni oggetto dell'attività. Per le società esercenti l'attività di mera locazione, gli immobili rappresentano appunto l'oggetto dell'attività esercitata e non beni strumentali.</p>
<p><b>Interessi di mora automatici</b></p> <p><i>Comunicato MEF 21.7.2008</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla GU 21.7.2008, n. 169 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stati individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2008, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 11,10% (4,10% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>– 13,10% (4,10% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>

## COMMENTI

### L'ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LA SCADENZA DEL 26.8

Come noto, il Decreto contenente *“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie”*, ha disposto l'**esenzione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione** delle abitazioni di tipo signorile, delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

In base al testo del citato Decreto e come successivamente chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono beneficiare dell'esenzione ICI gli immobili che:

- soddisfano la **definizione di abitazione principale** ovvero sono **ad essa assimilati** in base alle disposizioni contenute nel **D.Lgs. n. 504/92**;

oppure

- sono **assimilati all'abitazione principale** per espressa previsione del **regolamento comunale**.

Tale disposizione ha trovato applicazione **già con riferimento all'ICI dovuta per il 2008**, il cui versamento (a titolo d'acconto o per l'intero importo in unica soluzione) doveva essere effettuato entro lo scorso 16.6.2008.

Con la conversione in legge del citato Decreto l'ambito di applicazione dell'esenzione ICI è stato ampliato ad ulteriori casi di assimilazione all'abitazione principale, in quanto **viene data rilevanza anche alle delibere comunali**.

Da quanto sopra può derivare quindi che, in base all'originario testo del Decreto, alcuni contribuenti abbiano versato l'ICI (acconto o intero importo in unica soluzione) per un immobile la cui assimilazione all'abitazione principale è prevista solo da una delibera comunale (e non dal D.Lgs. n. 504/92 o dal regolamento comunale), **per il quale ora l'imposta risulta non dovuta**.

Tali soggetti che hanno effettuato il versamento dell'ICI 2008 (prima rata o intero importo in unica soluzione) per immobili che beneficiano dell'esenzione dall'imposta **hanno diritto ad essere rimborsati**.

In linea generale **il rimborso è disposto d'ufficio dal Comune**. Il contribuente ha comunque la **possibilità di presentare istanza di rimborso** nel rispetto dei termini ordinari, ossia entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è scaturito il diritto al rimborso, **a meno che il Comune non abbia previsto**, con proprio regolamento, **specifiche e diverse modalità** di compensazione per i tributi di sua competenza.

### REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Considerate le incertezze interpretative, sorte a ridosso della scadenza per il versamento dell'ICI 2008, circa l'individuazione delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale che potevano beneficiare dell'esenzione dall'imposta, con la legge di conversione è stata prevista la **possibilità di regolarizzare senza applicazione di sanzioni l'omesso o insufficiente versamento dell'ICI** che doveva essere effettuato entro lo scorso 16.6:

- con **esclusivo riferimento all'imposta dovuta per l'unità immobiliare che il contribuente ha erroneamente considerato adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata e quindi esente dall'imposta**;

- a condizione che il **versamento sia effettuato entro il 26.8.2008**.

Poiché l'agevolazione prevista dalla norma in esame consiste espressamente nella non applicazione di sanzioni e nulla è disposto con riferimento agli **interessi dovuti per il ritardato pagamento** dell'imposta, si ritiene che gli stessi **debbano essere corrisposti**.

In considerazione del fatto che continuano ad esistere **casi in cui l'ICI va versata anche per l'immobile adibito ovvero assimilato all'abitazione principale**, in quanto:

- le abitazioni principali accatastate **A1, A8 o A9** (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) **non beneficiano dell'esenzione**;

– le **pertinenze**, ancorché in linea generale debbano essere trattate come l'abitazione principale, in osservanza del potere regolamentare dei Comuni in ambito ICI, **beneficiano dell'esenzione dall'imposta limitatamente al numero e/o alla tipologia di pertinenze che il Comune riconosce come tali**, fermo restando l'obbligo di riconoscerne almeno una;

da quanto sopra deriva che:

- ✓ **può beneficiare** della "regolarizzazione agevolata", ad esempio, il contribuente che, residente in un Comune nel quale è riconosciuta una sola pertinenza e proprietario dell'abitazione principale con 2 box pertinenziali, non ha versato alcun importo pensando che tutte le pertinenze fossero assimilate all'abitazione principale e quindi rientrassero nelle ipotesi di esenzione dall'imposta;
- ✓ **non può beneficiare** della "regolarizzazione agevolata" il contribuente che non ha versato l'ICI dovuta per un immobile diverso dall'abitazione principale o dagli immobili ad essa assimilabili (ad esempio l'appartamento affittato o la seconda casa tenuta a disposizione per ferie). In tali casi l'**omesso/insufficiente versamento dovrà essere regolarizzato con le ordinarie modalità** (versamento entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2009 con applicazione della sanzione del 6% e degli interessi).

**L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI VEICOLI UTILIZZATI PER L'ATTIVITÀ  
NON RICHIEDE IL VERSAMENTO SEPARATO DELL'IVA CON IL MOD. F24 – AUTO UE**

Nell'ambito delle disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio di veicoli, è previsto che **ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura** di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, **oggetto di acquisto intracomunitario**, il contribuente (acquirente nazionale) è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una **copia dell'apposito mod. F24 – Auto UE** utilizzato (dal 3.12.2007) per il versamento dell'IVA **in occasione della prima cessione interna**, recante per ciascun veicolo, il **numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta**.

L'obbligo in esame riguarda esclusivamente i veicoli nuovi e usati **oggetto di acquisto intracomunitario nel c.d. mercato parallelo**, mentre sono esclusi:

- ⇒ i veicoli **provenienti direttamente dalle case costruttrici, destinati al mercato nazionale e provvisti del codice di antifalsificazione**;
- ⇒ i veicoli per i quali il **cedente comunitario ha applicato il regime IVA del margine**.

Va evidenziato che il versamento separato dell'IVA relativa alla prima cessione interna con l'apposito mod. F24 – Auto UE è la **condizione necessaria** per ottenere l'immatricolazione del veicolo, identificato mediante il numero di telaio indicato nel mod. F24. **In mancanza del riscontro automatizzato dell'avvenuto versamento dell'IVA**, infatti, gli Uffici della Motorizzazione **non procedono all'immatricolazione del veicolo**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che l'adempimento in esame:

- ⇒ **trova applicazione** solo qualora l'**acquirente intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia un soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi beni**
- ⇒ **non è richiesto** per i **veicoli destinati dall'acquirente ad essere utilizzati nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale** (ad esempio, il furgone acquistato da un Paese UE da parte di un artigiano per il trasporto di materiale ed attrezzatura nell'esercizio dell'attività).

A tal fine, prima di richiedere l'immatricolazione del veicolo, l'acquirente nazionale, non operatore commerciale del settore auto, deve informare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate circa la **natura strumentale** dello stesso, attraverso:

- **l'esibizione/trasmisione della fattura emessa dal cedente comunitario, numerata e integrata con indicazione dell'IVA**;
- **una dichiarazione attestante l'attività esercitata e la volontà di adibire il veicolo allo svolgimento dell'attività e non per la rivendita**.

Tali soggetti sono comunque tenuti ad effettuare la **comunicazione telematica** al Dipartimento dei Trasporti Terrestri **per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi**.

## SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO



A seguito della consueta “**Proroga di Ferragosto**” i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24 e gli adempimenti fiscali, **scadenti tra l'1 e il 20.8**, possono essere adempiuti **entro mercoledì 20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.

*Mercoledì 20 agosto*

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>MOD. UNICO 2008 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno (entro il 29.6.2008) per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC (codice tributo 1122);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007 (codice tributo 1123).</li> </ul>

**ENASARCO  
VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.